

Regolamento Regionale 04/04/2011, n. 3

“Modifica al Regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 *Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell’art. 11 della Legge regionale 1 febbraio 2005, n. 3*”

[Pubblicato sul B.U.R. n. 28 del 14/04/2011]

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3 “Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali”;

VISTO il Regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 “Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3”;

SU conforme deliberazione del Consiglio – Assemblea legislativa regionale n. 21 nella seduta n. 38 del 22 marzo 2011;

VISTO il comma 2 dell’articolo 35 dello Statuto della Regione;

EMANA il seguente regolamento

Art. 1

(Modifica al regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3)

1. Il comma 3 dell’articolo 20 del regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 (Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 3) è sostituito dal seguente:

“3. Le sale di commiato non possono essere realizzate dai soggetti di cui al comma 1 all’interno di strutture sanitarie di cui alla l.r. 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) e di strutture sociali di cui alla l.r. 6 novembre 2002, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale).”.

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 20 del regolamento regionale 3/2009, come sostituito dal comma 1 del presente articolo è inserito il seguente:

“3bis. Le sale di commiato non possono essere realizzate dai soggetti di cui al comma 1, entro 100 metri dalle seguenti strutture:

- a) sanitarie pubbliche e private che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e residenziale a ciclo continuativo e diurno di cui alla l.r. 20/2000;*
- b) sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale di cui alla l.r. 20/2002.”.*